

GLI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR)

Inquadramento del tema

Il rischio industriale è associato a tutte quelle attività umane che comportano la presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche potenzialmente pericolose per l'ambiente e per l'uomo stesso.

Il livello di pressione esercitata dalle industrie è influenzato dalla consistenza della struttura economico-produttiva del territorio, dalla concentrazione di imprese ivi localizzate e, soprattutto, dalla tipologia dei processi produttivi e delle sostanze pericolose in essi utilizzate o presenti nei siti industriali. Al fine di orientare gli imprenditori in direzione di comportamenti maggiormente improntati all'assicurazione della sicurezza, si agisce attraverso le leve della legislazione, del controllo, dell'incentivazione e dell'informazione perché solo in presenza di un uso appropriato ed equilibrato dei diversi strumenti si può assicurare il miglior livello di protezione dell'ambiente.

La possibilità di valutare l'incidenza di tutti i settori produttivi sull'ambiente e, in particolare, di quelli che comportano maggiori rischi e che possono causare i maggiori danni o, in taluni casi, gravi incidenti, passa necessariamente per una fase iniziale di censimento e monitoraggio.

Definizione dell'indicatore

L'indicatore misura il numero di stabilimenti regionali classificati a rischio di incidente rilevante secondo la normativa vigente.

Un'industria a rischio di incidente rilevante è uno stabilimento in cui vi è presenza reale o prevista di sostanze pericolose, ovvero che possano ragionevolmente generarsi – in caso di perdita del controllo dei processi – in quantità tali da superare determinate soglie. La detenzione e l'uso di grandi quantità di sostanze con caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, potrebbero infatti portare all'evoluzione non controllata di un incidente con conseguenze pericolose sia per l'uomo, sia per l'ambiente circostante.

La normativa di settore, al fine di ridurre la probabilità di accadimento degli incidenti, prevede che i gestori degli stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante adempiano a specifici obblighi e che gli stabilimenti siano sottoposti ad appositi controlli e ispezioni da parte della pubblica autorità.

L'Italia, con il decreto legislativo n° 105 del 26 giugno 2015, ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando in modo sostanziale l'impianto per quanto attiene le competenze delle diverse Autorità interessate. In particolare, le funzioni istruttorie e di controllo sono attribuite al Ministero dell'Interno per gli stabilimenti di soglia superiore, mentre alle Regioni resta la funzione di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore.

L'ISPRA deve predisporre, gestire e aggiornare l'Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) mantiene l'indirizzo e il coordinamento.

L'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni è stato predisposto e viene aggiornato da ISPRA in apposito portale dedicato, in cui sono sostanzialmente riportati tutti i dati relativi alle notifiche presentate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 105/15

Analisi


L'andamento dell'indicatore mostra una sostanziale stabilità del numero di industrie classificate a rischio di incidente rilevante presenti nel Lazio. Le variazioni del numero e del tipo di industrie sottoposte agli obblighi imposti dalla normativa tra il 2006 ed il 2008 sono dovute prevalentemente al recepimento in Italia, mediante il D.lgs. 238/05, della Direttiva 2003/105/CE e solo parzialmente a fenomeni di avvio o cessazione di attività. Un'ulteriore diminuzione degli stabilimenti RIR sul territorio regionale si è avuta per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 105/15

Numero di impianti industriali regionali classificati a rischio di incidente rilevante secondo il D.lgs. 334/99 e il D.lgs. 238/2005

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010**	2011	2012	2013	2014	2015
Articolo 6/7	46	nd	48	50	nd	44	42	35	36	nd	33	33	32	32
Articolo 8	36	nd	33	36	nd	35	31	31	31	nd	33	35	34	31
Totale	82	nd	81	86	nd	79	73	66	67	nd	66	68	66	63

*dato al 30 giugno 2009

** dato di aprile 2010



Tab. 1

BASE STATISTICA


I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di stabilimenti, ripartiti per ambito provinciale, in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa. Si tratta di informazioni fornite dai gestori alle autorità competenti, tra cui il Ministero dell’Ambiente, ai sensi di specifici obblighi previsti dal D.lgs. 105/15, che prevede sanzioni amministrative e penali in caso di mancata o carente dichiarazione.

I dati vengono poi raccolti, validati ed elaborati dal MATTM e dall’ISPRA, anche mediante comparazione con le informazioni in possesso delle Regioni e delle Agenzie regionali di protezione dell’ambiente territorialmente competenti.

L’indicatore è fortemente dipendente dalla tempestività e dall’esattezza delle informazioni che pervengono al MATTM da parte dei gestori.


I dati utilizzati per il popolamento dell’indicatore sono basati sull’inventario nazionale degli stabilimenti in grado di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art.5, comma 3 e dell’art.13, commi 1 e 9 del D.lgs. 105/2015.

Il settore industriale del Lazio conta cinquantasette stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante (*dato aggiornato a ottobre 2020 – revisione ISPRA*) distribuiti per provincia come riportato nella Tab. 2.




Tab. 2

Il Lazio, insieme alla Campania, alla Sicilia e alla Toscana, si colloca in una fascia intermedia rispetto alle regioni con comparti industriali importanti per il Paese, come il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Dalle caratteristiche delle notifiche eseguite dai gestori di impianti RIR riportate nel portale dedicato dell’ISPRA, emerge la distribuzione spaziale sul territorio regionale che vede una concentrazione degli stabilimenti che rientrano nella tipologia di quelli classificati di “soglia superiore” nelle province di Roma (12) e Latina (8), mentre si registra il maggior numero di stabilimenti di “soglia inferiore” nella provincia di Frosinone (13). Le province di Rieti e Viterbo, complessivamente, presentano un numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante pari a circa il 12% del totale regionale – Tab. 3 e Tab. 4 -.



Tab. 3



Tab. 4

Il numero di impianti a rischio di incidente rilevante, pur fornendo una significativa indicazione relativamente alla pressione industriale e al rischio antropico associato, costituisce comunque un'informazione parziale. Il tessuto industriale regionale è infatti costituito soprattutto da piccole e medie imprese.

La compatibilità territoriale delle industrie a rischio di incidente rilevante è stabilita in conformità Il D.M. 09/05/2001 (*ex art. 22 c.4 del D.Lgs. 105/15*), che fissa i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate. Stabilimenti RIR con impatto di scenari incidentali all'esterno, in assenza di urbanizzazione delle aree coinvolte, obbligano i Comuni competenti a riconsiderare di conseguenza la pianificazione urbanistica territoriale (*ex art. 22 c. 7 del D.Lgs. 105/15*), mediante adozione di un apposito elaborato (ERIR)